REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Usl 7 Carbonia

8

Deliberazione n. 1333/C

Adottata dal Commissario in data 20 OTT. 2010

OGGETTO: Progetto di bassa soglia "Unità di strada, intervento di rete" – DGR 36/20 del 1.7.2008 e DGR 62/25 del 14.11.2008 – Autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa -

Su proposta del Servizio Affari Generali e Legali,

ACQUISITA in data odierna la nota dello scorso 27.05.2010, con la quale il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, chiede l'instaurazione dei rapporti di lavoro finalizzati all'attuazione del progetto approvato e finanziato dalla Regione Sarda con DGR n. 62/25 del 14.11.2008 ed avviato da questa Azienda con deliberazione n. 251 del 16.3.1009;

RILEVATO che l'avvio del progetto è subordinato alla acquisizione del personale necessario per lo svolgimento delle attività educative di strada e che lo stesso personale è stato individuato dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, fra coloro i quali hanno presentato specifici curriculum, ritenuti validi sia per i titoli professionali che per le esperienze lavorative pregresse;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 4 del 2006, relativo al nuovo assetto normativo delle collaborazioni nelle pubbliche amministrazioni, che dispone che le stesse PPAA possano conferire incarichi individuali solo ad esperti di provata competenza, per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio;

VISTO ancora l'art. 13 e rilevato che la tipologia contrattuale che ben si adatta allo scopo richiesto dal DSMD, è individuabile nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la stipula dei quali sono presenti i requisiti previsti dallo stesso art. 13 e più precisamente:

a) le prestazioni professionali del personale incaricato corrispondono alle competenze attribuite a questa Azienda dalla Regione con l'adozione della deliberazione in oggetto;

b) l'amministrazione ha accertato la impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane già presenti in servizio ed in possesso delle qualifiche richieste dal progetto;

c) l'esigenza è di natura temporanea, circoscritta temporalmente alla attuazione del progetto e richiede specifiche professionalità;

d) il progetto ha finalità predeterminata e sono stati individuati durata, luogo e compenso della collaborazione;

DATO ATTO che con la deliberazione n. 251/2009, l'Azienda autorizzava l'avvio del progetto "Unità di strada, intervento in rete", finanziato dalla Regione Sarda per l'intera somma richiesta di € 77.410,00, mediante il temporaneo utilizzo dei fondi aziendali;

ATTESO che pertanto nulla osta alla stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i seguenti professionisti, quali individuati dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze ed in possesso dei titoli e dei requisiti specifici indicati, per ciascuno, nel contratto individuale di cui si allega lo schema:

Coordinatrice del progetto	dr.ssa Alessandra Storari
Operatori di strada	dr.ssa Daniela Fadda
	dr. Daniele Pisu
	dr.ssa Anna Mancosu
	dr.ssa Francesca Marongiu
	dr. Marco Trincas
	sig.ra Silvana Taloci

ATTESO inoltre che il progetto avrà la durata di 48 settimane e che la spesa per la sua attuazione non potrà superare l'importo finanziato per la spesa del personale di € 47.904,00;
che il progetto è stato inoltre finanziato per € 20.000,00 per l'acquisto di una unità mobile e per € 9.500,00 per materiali di consumo vari, per l'importo totale sopraddetto di € 77.410,00;

IL COMMISSARIO

PRESO atto dell'istruttoria svolta dal Servizio Affari Generali e Legali

SENTITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

1) Di autorizzare la stipula di singoli contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i seguenti professionisti:

Coordinatrice del progetto	dr.ssa Alessandra Storari
Operatori di strada	dr.ssa Daniela Fadda
	dr. Daniele Pisu
	dr.ssa Anna Mancosu
	dr.ssa Francesca Marongiu
	dr. Marco Trincas
	sig.ra Silvana Taloci

2) Di determinare la durata del contratto in 48 settimane, secondo quanto previsto dal Progetto di bassa soglia "Unità di strada, interventi di rete", finanziato dalla Regione Sarda con deliberazione n. 62/25 del 14.11.2008;

3) Di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto per farne integrante;

4) Di incaricare il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze del coordinamento del progetto e della rendicontazione della spesa mensile al fine della liquidazione delle competenze a ciascuno degli operatori incaricati, nonché della rendicontazione finale sull'utilizzo dei fondi assegnati;

5) Di movimentare la somma di € 47.904,00 sui codici conto 0502040107 "Costo del personale del ruolo sanitario – Co.co.co" e 0502040109 "Oneri sociali del personale del ruolo sanitario – Co.co.co." del vigente piano dei conti aziendale, come individuati dal codice 10920300 "Servizio di prevenzione e cura delle tossicodipendenze" del Piano dei centri di rilevazione dei costi.

IL COMMISSARIO
Dr. Maurizio Calamida

IL DIRETTORE AMM.VO
Dr. Giuseppe Serra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonio Farci

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Resp. Serv. Aagg e Leg
Dr. Carlo Contini

Sett. AAGG
Dr.ssa Eliana Locci

Il Servizio Affari Generali
attesta che la deliberazione del Direttore Generale
N° 1333/C del 20 OTT. 2010

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
dal 21 OTT. 2010 al 24 NOV. 2010

che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

SERVIZIO AFFARI GENERALI
La Responsabile del Procedimento

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

CONSEGNARE COPIE A :
Servizio Affari Generali
Servizio Personale
Servizio Bilancio
Dipartimento Salute Mentale
Collegio Sindacale

Azenda Usl n.7 - Carbonia

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Il presente contratto contiene le norme e le condizioni per la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuatlva per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto di bassa soglia " Unità di strada, intervento di rete", autorizzato e finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna con deliberazioni n. 36/20 del 1.7.2008 e 62/25 del 14.11.2008.

Il giorno _____

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n°7 di Carbonia, partita IVA 02261310920, avente sede legale in Carbonia, Via Dalmazia n° 83, legalmente rappresentata dal Commissario dr. Maurizio Calamida

E

e _____, nat_ a _____ il _____ residente a _____ codice fiscale _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 oggetto della collaborazione. L'azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia instaura con _____ un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di operatore di strada nell'ambito del progetto "Unità di strada, interventi di rete" che si svolgerà sotto la responsabilità del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze presso le competenti strutture aziendali demandate a tale scopo;

Il _____ dovrà produrre, anche unitamente agli altri operatori, una relazione mensile dalla quale risulti l'attività svolta.==========

Il rapporto oggetto della presente collaborazione deve intendersi ad ogni effetto, di collaborazione coordinata e continuativa e, pertanto il/la _____ eseguirà le sue prestazioni senza alcun vincolo di subordinazione, nei giorni e negli orari che saranno concordati per l'esecuzione del progetto. ==========

Art. 2 costo della convenzione. Per le prestazioni descritte al precedente art.1, l'Azienda Sanitaria Locale n.7 corrisponderà il compenso mensile di € _____ quale derivante dall'attivita effettivamente svolta, come documentata dal Coordinatore del progetto al Direttore del Dipartimento, il quale provvederà alla trasmissione dei dati al Servizio del Personale per la relativa liquidazione. Gli importi come determinati da quanto sopra, sono comprensivi di ogni onere dovuto a titolo di imposta, e di ogni altro onere, anche previdenziale, conseguente all'affidamento dell'incarico. ==========

Art. 3 segreto e tutela della riservatezza. Il collaboratore è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo dell'attività svolta in regime di convenzione. Si impegna a mantenere riservate le informazioni di cui, in virtù della presente convenzione, giungerà a conoscenza e per le quali non abbia ricevuto espressa autorizzazione alla divulgazione. In relazione alle funzioni che saranno svolte

nell'ambito del rapporto di collaborazione, il _____ ai sensi e per gli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. è nominato incaricato per il trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti definiti al riguardo dalla legge ed è tenuto al rispetto delle dispozioini che al riguardo sono impartite dall'Azienda Sanitaria Locale n.7. ==========

Art. 4 durata della collaborazione. Il rapporto di collaborazione ha durata di 48 settimane. Lo stesso non potrà essere prorogato,

Art. 5 rescissione. E' facoltà di entrambe le parti recedere dal presente contratto dandone preavviso scritto, tramite lettera raccomandata A.R., con preavviso non inferiore a due settimane.====

In caso di rescissione anticipata, è fatto salvo il pagamento dei corrispettivi previsti in ragione proporzionale al periodo di effettivo svolgimento delle attività di cui si tratta. ==========

Art.6 decorrenza della collaborazione. Gli obblighi conseguenti al rapporto di collaborazione decorrono ========

Art.7 consenso al trattamento dei dati personali. Al _____ sarà data l'informativa di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dovrà esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità relative al fine di assicurare piena efficacia all'incarico.==========

Art. 8 controversie. Tutte le controversie relative e conseguenti al presente incarico che non potranno essere definite in via

amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal _____ ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto ed il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello, né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.=========

Art. 9 norme di riferimento. Per quanto sopra concordato, le parti precisano che il rapporto di collaborazione instaurato con il presente atto è regolato esclusivamente dal presente accordo nonché dalla disposizioni normative sul contratto d'opera professionale.=========

Art.10 imposta di bollo e registro. Le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto e quelle della sua registrazione in caso d'uso sono a carico del contraente richiedente.==========

Il presente atto, composto da tre facciate e quanto della presente, è redatto in duplice originale.==========

Carbonia, _____

Asl 7 Carbonia — Il Collaboratore

Dr. Maurizio Calamida — Dr. _____